



ARPEA





AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO

C.F. 97694170016

AREA VALUTAZIONE TECNICA E CONTROLLO

FEASR – Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

-  **CSR 2023-2027 – Interventi SRA-ACA: 01, 03 azione 1 e 2, 04, 05, 06, 08 az 3, 10, 12, 13, 14, 17, 22, 24**
-  **CSR 2023-2027 – Intervento SRA29: Azioni 1 e 2**
-  **CSR 2023-2027 – Intervento SRA-ACA30: Azione B – ClassyFarm**
-  **CSR 2023-2027 – Intervento SRA 10.T - 10.1.7 Az.1 -Gestione di formazioni vegetali e aree umide**

**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA
PROSECUZIONE DEGLI IMPEGNI – INTERVENTI SIGC
CAMPAGNA 2026**

SOMMARIO

1. DEFINIZIONI	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI	3
4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	5
Costituzione del Fasciolo Aziendale (FA).....	5
Contenuto della domanda.....	6
Il Piano di Coltivazioni (PCG) e la Domanda Geospaziale (GSA).....	6
Individuazione grafica dell'azienda.....	7
Dati e dichiarazioni contenuti nelle domande.....	8
5. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	8
Modalità di presentazione.....	9
Conseguenze della mancata presentazione.....	10
6. TIPOLOGIA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	10
Domanda Iniziale.....	10
Domanda di modifica e/o ritiro parziale ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 e s.m.i.	10
Rinuncia da parte del beneficiario.....	10
Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore - ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 e s.m.i.	11
Domanda di voltura.....	12
Regole per il subentro a bando chiuso.....	13
Regole per il subentro a bando aperto.....	13
Domanda di Prosecuzione impegno con Cambio beneficiario.....	13
Comunicazione per invio documentazione integrativa.....	14
7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	14
8. ISTRUTTORIA E CONTROLLI	14
9. CLAUSOLA DI ELUSIONE	15
10. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI	15
FAC SIMILE 1 - DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO DA PARTE DEL SUBENTRANTE	16

1. DEFINIZIONI

Per quanto riguarda le definizioni, si rimanda alle disposizioni applicative per la campagna 2026 relative alle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni oggetto del presente documento, emanate dall'Autorità di gestione, ovvero alle definizioni contenute nell'Allegato 1 delle seguenti determinazioni dirigenziali: DD n. 204/A1705C/2026 del 02/03/2026 e DD n. 210/A1705C/2026 del 03/03/2026 del Settore A1705C – Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e sistema agroalimentare della Regione Piemonte, nonché DD n. 378/A1701B/2026 del 03/04/2026 del Settore A1701B – Produzioni agrarie e zootecniche.

Per eventuali disposizioni applicative in corso di emanazione da parte dell'Autorità di Gestione si rimanda alla consultazione del sito istituzionale della Regione Piemonte sul quale verranno pubblicate non appena disponibili.

Per quanto non contemplato nelle definizioni dei sopra citati atti si rimanda all'articolo 3 del Reg. (UE) 2021/2115 e s.m.i., all'art. 2 del Reg. (UE) 2021/2116 e s.m.i., all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) n. 147385 del 9 marzo 2023 e s.m.i., all'art. 2 del Decreto Masaf n. 664304 del 28 dicembre 2022 e s.m.i., all'art. 2 del Decreto Masaf n. 410739 del 4 agosto 2023 e s.m.i. e all'art. 1 del d.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e s.m.i.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le istruzioni di cui al presente documento si applicano alle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni relative ai seguenti interventi dello Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piemonte di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2115/2021 e s.m.i.:

- SRA-ACA01 Produzione integrata,
- SRA-ACA03, Azione 1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage e Azione 2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione/Minimum tillage e/o Lavorazione a bande/Strip tillage,
- SRA-ACA04 Apporto di sostanza organica dei suoli,
- SRA-ACA05 Inerbimento colture arboree, Azione 1 Inerbimento totale e Azione 2 Inerbimento parziale,
- SRA-ACA06 Cover crops,
- SRA-ACA08, Azione 3 Gestione pascoli permanenti,
- SRA-ACA10 Gestione attività infrastrutture ecologiche,
- SRA-ACA12 Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche,
- SRA-ACA13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici,
- SRA-ACA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA-ACA17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA-ACA22 Impegni specifici risaie
- SRA-ACA24 Pratiche di agricoltura di precisione
- SRA29 Azione 1 Conversione all'agricoltura biologica,
- SRA29 Azione 2 Mantenimento dell'agricoltura biologica
- SRA30 Benessere animale - Azione B Classyfarm
- SRA 10.T - 10.1.7 Az.1 -Gestione di formazioni vegetali e aree umide

Per quanto non espressamente previsto nelle istruzioni di cui al presente documento si rinvia alle disposizioni applicative per la campagna 2026 riguardanti le domande di pagamento riferite ai sopraindicati interventi emanate da parte dei competenti Settori della Regione Piemonte.

3. BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

I beneficiari del sostegno sono i soggetti che proseguono nell'attuazione di impegni in corso, ovvero che subentrano negli stessi, derivanti da domande di aiuto e pagamento risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie, come di seguito specificato:

1. per gli interventi **ACA01, ACA03 – Azione 2, ACA05 – Azioni 1 e 2, ACA06, ACA08 – Azione 3, ACA14, ACA17 e ACA24**, beneficiari di domande presentate nel 2023 ai sensi della D.G.R. n. 1-6605 del 16.03.2023 e s.m.i. e della D.D. n. 309 del 05.04.2023 e s.m.i., **giunte nel 2026 al quarto anno di impegno** (impegni quinquennali con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027);
2. per gli interventi **ACA10, ACA12, ACA17 e ACA22**, beneficiari di domande presentate nel 2024 ai sensi della D.G.R. n. 12-8284 dell'11.03.2024 e s.m.i. e della D.D. n. 200 del 19.03.2024 e s.m.i., **giunte nel 2026 al terzo anno di impegno** (impegni quinquennali con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028; per ACA10 Azioni 1, 3, 4 e 8 impegni decennali con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2033);
3. per l'intervento **ACA01**, beneficiari di domande presentate nel 2024 ai sensi della D.G.R. n. 26-8348 del 25.03.2024 e s.m.i. e della D.D. n. 226 del 27.03.2024 e s.m.i., **giunte nel 2026 al terzo anno di impegno** (impegni quinquennali con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028);
4. per gli interventi **ACA03 – Azione 1, ACA04, ACA08 – Azione 3, ACA13 – Azioni 1 e 2 e ACA14**, beneficiari di domande presentate nel 2025 ai sensi della D.G.R. n. 5-846 del 03.03.2025 e s.m.i. e della D.D. n. 266 del 26.03.2025 e s.m.i., **giunte nel 2026 al secondo anno di impegno** (impegni quinquennali con decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029);
5. per l'intervento **SRA29 – Azioni 1 e 2**, beneficiari di domande presentate nel 2023 ai sensi della D.G.R. n. 1-6605 del 16.03.2023, come modificata dalla D.G.R. n. 30-7526 del 09.10.2023, e della D.D. n. 306 del 05.04.2023 e s.m.i., **giunte nel 2026 al quarto anno di impegno**;
6. per l'intervento **SRA29 – Azioni 1 e 2**, beneficiari di domande presentate nel 2024 ai sensi della D.G.R. n. 12-8284 dell'11.03.2024 e della D.D. n. 183 del 12.03.2024 e s.m.i., giunte nel 2026 al terzo anno di impegno;
7. per l'intervento **SRA29 – Azioni 1 e 2**, beneficiari di domande presentate nel 2025 ai sensi della D.G.R. n. 5-846 del 03.03.2025, come modificata dalla D.G.R. n. 10-1733 del 27.10.2025, e della D.D. n. 267 del 26.03.2025 e s.m.i., **giunte nel 2026 al secondo anno di impegno**;
8. per l'intervento **SRA30 – Azione B (ClassyFarm)**, beneficiari di domande presentate nel 2024 ai sensi della D.G.R. n. 26-8348 del 25.03.2024 e della D.D. n. 253 del 29.03.2024 e s.m.i., **giunte nel 2026 al terzo anno di impegno**;
9. per l'intervento **SRA10.T - 10.1.7 Az.1 -Gestione di formazioni vegetali e aree umide** i beneficiari:
 - titolari di domande di pagamento relative all'operazione 10.1.7 Azione 1 **giunte nel 2026 al decimo anno di impegno**, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2017 ai sensi della D.G.R. n.14-4814 del 27.3.2017 e della D.D. n. 289 del 4.4.2017 e loro s.m.i. , risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite negli anni dal 2018 al 2024 (10.1.7/1);
 - titolari di domande di pagamento relative all'operazione 10.1.7 Azione 1 **giunte nel 2026 al nono anno di impegno**, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2018 ai sensi della D.G.R. n. 13-6737 del 13.4.2018 e della D.D. n. 454 del 16.4.2018 e loro s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite negli anni dal 2019 al 2024 (10.1.7/1);
 - titolari di domande di pagamento relative all'operazione 10.1.7 Azione 1 **giunte nel 2026 all'ottavo anno di impegno**, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2019 ai sensi della DGR n. 34-8759 del 12.04.2019 e della D.D. n. 335 del 15.4.2019 e loro s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite negli anni dal 2020 al 2024 (10.1.7/1);
 - titolari di domande di pagamento **giunte nel 2026 al settimo anno di impegno**, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2020 ai sensi della DGR n. 20-1339 del 8.05.2020 e della D.D. n. 263 del 11.05.2020, risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite dal 2021 al 2024 (10.1.7/1);
 - titolari di domande di pagamento **giunte nel 2026 al sesto anno di impegno**, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2021 ai sensi della DGR n. 17-3076 del 9.04.2021 e della D.D. n. 347 del 23.04.2021, risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite dal 2022 al 2024 (10.1.4/1; 10.1.7/1);

- titolari di domande di pagamento **giunte nel 2026 al quinto anno di impegno**, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2022 ai sensi della DGR n. 26- 4961 del 29.04.2022 e della D.D. n. 352 del 29.04.2022, risultate ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e proseguite nel 2024 (10.1.7/1);
- nell'anno 2026 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione le azioni di cui ai trattini precedenti.

4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La predisposizione e la validazione del fascicolo aziendale costituiscono una fase propedeutica e obbligatoria ai fini della presentazione della domanda di pagamento. Il fascicolo aziendale, disciplinato dai decreti del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 12 gennaio 2015, n. 162 e 1° marzo 2021, n. 99707, , nonché dalle disposizioni attuative della Circolare AGEA n. 73919 del 25 settembre 2025, deve essere confermato e aggiornato annualmente per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi basati sulle informazioni in esso contenute.

Prima della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario deve:

- Iscrivere **all'Anagrafe Agricola Unica (AA)**, costituire il fascicolo aziendale elettronico e aggiornarlo con le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale. Nel fascicolo possono essere archiviate anche le domande stampate e sottoscritte.
- Aggiornare il **piano di coltivazione grafico**, requisito di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulle superfici, costituendo la base per le verifiche.
- Compilare la **consistenza zootecnica**, ove prevista.

L'art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina le modalità di gestione dell'anagrafe agricola e l'aggiornamento del fascicolo aziendale. L'art. 37, comma 3, del DM 23 dicembre 2022, n. 660087 stabilisce l'obbligo di predisporre il piano colturale grafico entro la data di presentazione della domanda e di comunicare eventuali aggiornamenti.

Costituzione del Fascicolo Aziendale (FA)

La costituzione del fascicolo aziendale avviene contestualmente alla prima iscrizione all'Anagrafe Agricola e può essere effettuata alternativamente:

1. **Presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA)**, che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'Anagrafe Agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e operano in convenzione, fornendo assistenza completa per l'apertura e l'aggiornamento del fascicolo.
2. **Direttamente presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte**, tramite il servizio online "Anagrafe" disponibile sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura". L'accesso al servizio richiede l'identità digitale SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale, le stesse credenziali utilizzate per il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027". Per informazioni dettagliate sulle modalità di iscrizione si rimanda al sito della Regione Piemonte: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>. L'iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte, effettuata tramite la Direzione Agricoltura, comporta automaticamente l'apertura del fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

La materia è inoltre regolata dalla circolare AGEA n. 73919 del 25 settembre 2025, che definisce il quadro normativo coordinato per la gestione del fascicolo aziendale a partire dalla campagna 2026, e dalle Istruzioni Operative AGEA n. 122 dell'11 novembre 2025, che stabiliscono le modalità tecniche di gestione telematica tramite SIAN, dove vengono dettagliate le procedure telematiche obbligatorie sul SIAN, compresa la gestione delle superfici e delle unità locali situate in regioni diverse da quella dell'Organismo Pagatore di riferimento.

Contenuto della domanda

Al fine di agevolare la presentazione della domanda di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di errori, ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e del DM MASAF n.651189 del 24 novembre 2023, la domanda relativa agli interventi a superficie è presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale precompilato, di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2022/1173, messo a disposizione dall'ARPEA.

Le informazioni contenute nel modulo sono desunte dagli elementi presenti nel fascicolo aziendale, nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), coerentemente con le linee guida operative della Circolare AGEA n. 73919/2025.

Come previsto dall'art. 5 del Reg. (UE) 2022/1173, per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del Reg. (UE) 2021/2116, i moduli precompilati devono contenere il materiale grafico più aggiornato, acquisito tramite un'interfaccia GIS, al fine di facilitare la dichiarazione geospaziale delle superfici e garantire la corretta applicazione della condizionalità e consentire il monitoraggio continuo tramite l'Area Monitoring System (AMS), ai sensi dell'art.7 del medesimo Regolamento.

Il contenuto delle domande di aiuto è definito dall'art. 6 del Reg. (UE) 2022/1173 e deve includere almeno:

- l'identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo al quale partecipano, come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2116 e s.m.i.;
- informazioni dettagliate sull'intervento o sugli interventi oggetto della domanda;
- eventuali documenti giustificativi necessari per verificare l'ammissibilità o altri requisiti pertinenti;
- informazioni relative alla condizionalità;
- dati utili per la rendicontazione degli indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, comprensive di eventuali allegati, e deve riportare tutte le parcelle dei terreni in conformità con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

Per quanto riguarda gli **interventi a capo (UBA)**, le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del SIGC attraverso l'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale (BDN). È cura del beneficiario, prima della presentazione della domanda, allineare i dati del fascicolo aziendale con quelli presenti nella BDN, assicurandosi che le informazioni siano coerenti con i criteri di ammissibilità previsti dal Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027.

Le domande relative agli interventi basati sugli animali, fatte salve le disposizioni dell'art. 6 del Reg. UE 1173/2022, devono contenere almeno (art.9 del Reg. UE 1173/2022 e s.m.i.):

- a) il numero di animali o, se pertinente, il numero di unità di bestiame adulto (UBA), di ogni tipo, in relazione all'intervento basato sugli animali per cui si presenta domanda;
- b) informazioni sul luogo di detenzione degli animali nell'anno civile di riferimento;
- c) per bovini, ovini e caprini, dati aggiornati utili ai fini del sistema di identificazione e registrazione degli animali, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2115 e s.m.i.

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse, anche delle informazioni precompilate che può integrare, accettare o modificare.

Il Piano di Coltivazioni (PCG) e la Domanda Geospaziale (GSA)

La compilazione del Piano di Coltivazione in modalità grafica (PCG) è propedeutica alla predisposizione della domanda geospaziale, in quanto consente l'attivazione dei procedimenti amministrativi basati sulle informazioni in esso contenute. La superficie aziendale dichiarata tramite strumenti geospaziali e grafici è verificata sulla base del **Sistema di Identificazione della Parcella Agricola (SIPA)**, aggiornato mediante procedure di fotointerpretazione annuale e integrato con il sistema di monitoraggio satellitare Area Monitoring System (AMS).

Il Piano di Coltivazione Grafico (PCG) definisce l'occupazione specifica del suolo (destinazione, uso, qualità, varietà, date di inizio e fine coltivazione) e le pratiche di mantenimento. La dichiarazione dell'occupazione è obbligatoria; nel caso di successioni colturali sulla stessa superficie (intercalari o *cover crop*), queste devono essere indicate specificamente in funzione delle epoche di semina e raccolta.

Il beneficiario ha l'obbligo di verificare che le informazioni presenti nel SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole) siano coerenti con la realtà aziendale. Qualora si riscontrino discrepanze relative all'estensione delle superfici o alla loro classificazione (es. a seguito di fotointerpretazione Refresh non corretta), il beneficiario è tenuto a richiedere la modifica dei dati.

In Piemonte, tale procedura è disciplinata dalle Istruzioni Operative ARPEA (rif. I.O. n. 155/2026 e s.m.i.) e deve essere gestita tramite l'apposita procedura di "Segnalazione di discordanza grafica" o "Istanza di riesame" sul portale Sistemapiemonte, fornendo prove documentali o foto geo-localizzate.

Fatti salvi il contenuto minimo della domanda di aiuto, di cui all'art. 6 del Reg. (UE) 2022/1173 e s.m.i, e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall'art. 8 del medesimo regolamento, i moduli precompilati devono indicare:

- l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole ammissibili;
- la superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle;
- le informazioni rilevanti per la condizionalità rafforzata;
- i dati derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti alla domanda di aiuto.

L'**Autorità competente** fornisce ai beneficiari il materiale grafico necessario, secondo quanto previsto dall'art. 69, par. 1, del Reg. (UE) 2021/2116, tramite un'interfaccia GIS. In questo modo, i beneficiari possono identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole della propria azienda, la loro ubicazione e superficie, e ottenere ulteriori informazioni sull'uso delle parcelle, comprese eventuali superfici non agricole oggetto di sostegno negli interventi di sviluppo rurale.

Per presentare la domanda in modalità grafica, le aziende devono:

- aggiornare la consistenza territoriale grafica nel fascicolo aziendale, la quale definisce la rappresentazione grafica dell'azienda a partire dai dati del fascicolo stesso;
- compilare il piano di coltivazione in modalità grafica, individuando gli usi del suolo sugli appezzamenti tramite poligoni con colture omogenee.

Individuazione grafica dell'azienda

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5.000".

Sulla base dell'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 e delle disposizioni attuative del DM MASAF n. 651189 del 24 novembre 2023, il SIPA rappresenta un registro unico a livello nazionale di tutte le superfici agricole. Esso è realizzato e aggiornato secondo le norme dell'Unione Europea e consente di:

- Geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) tramite la parcella di riferimento.
- Determinare l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nell'ambito degli interventi a superficie finanziati dal FEASR.

Il nuovo SIPA è integrato nella Carta Nazionale dei Suoli e si avvale di metodologie avanzate di Intelligenza Artificiale e processi di elaborazione automatica. Il sistema opera attraverso l'integrazione sistematica dei seguenti flussi informativi comunitari:

- Ortofoto multispettrali (RGB-NIR): con risoluzione spaziale a 20 cm
- Immagini satellitari Sentinel 2: per il monitoraggio continuo del territorio

Tale infrastruttura tecnologica è preordinata a garantire la massima precisione nella copertura del suolo, finalizzata alla corretta erogazione degli aiuti dell'Unione Europea.

La parcella di riferimento costituisce l'unità fondiaria agricola fondamentale, così come definita dall'art. 4, par. 3, del Reg. (UE) 2021/2115. Essa rappresenta una porzione continua di terreno con occupazione del suolo omogenea, identificata oggettivamente tramite lo "strato fisico" (layer) del territorio nazionale.

La delimitazione della parcella avviene sulla base di elementi permanenti quali:

- Limiti antropici o naturali: infrastrutture viarie e ferroviarie, corsi d'acqua (fiumi, torrenti, canali), scarpate, muri e fossi.
- Limiti d'uso: confini derivanti da variazioni nell'occupazione o nell'utilizzo del suolo.

Il sistema identifica automaticamente i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

Il SIPA, nella versione operativa dal 2026, integra le fotointerpretazioni semi-automatiche delle ortofoto 2024 e prevede un aggiornamento a cadenza annuale.

Ai sensi degli artt. 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dell'art. 2, par. 7, del Reg. (UE) 2022/1172, le operazioni di aggiornamento sono in capo ad AGEA Coordinamento, che agisce mediante:

- Acquisizione di immagini ad altissima risoluzione.
- Dati derivanti dalla Domanda Geospaziale e dal Sistema di Monitoraggio Continuo delle Superfici (AMS).
- Istruttoria delle istanze di riesame presentate agli Organismi Pagatori, supportate da elementi geospaziali oggettivi.

In sede di compilazione della consistenza grafica dei terreni (Piano Grafico), il sistema fornisce automaticamente gli usi del suolo rilevati dal nuovo SIPA.

È obbligo del beneficiario verificare la conformità tra lo stato di fatto e i dati presenti nella carta d'uso del suolo. Qualora si riscontrino variazioni o incongruenze, il soggetto è tenuto a segnalarle tempestivamente all'Organismo Pagatore competente attraverso l'invio di una formale istanza di riesame (rif. I.O. n. 155/2026 e s.m.i.).

Dati e dichiarazioni contenuti nelle domande

Il beneficiario deve essere consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità o omissioni, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il responsabile ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (art.75 - decadenza dei benefici).

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti l'intervento/azione di cui trattasi.

La domanda di aiuto/pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità e i termini di cui ai punti successivi.

Con la sottoscrizione della domanda, i beneficiari dichiarano espressamente di non avere rivendicazioni verso la Regione Piemonte, l'Organismo Pagatore ARPEA, lo Stato o la Commissione Europea, nell'eventualità in cui gli aiuti non possano essere erogati per insufficienza delle risorse finanziarie stanziare per la programmazione 2023-2027 o per rimodulazioni del piano finanziario approvate in sede comunitaria

5. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Le domande di cui alle presenti istruzioni devono essere presentate esclusivamente in modalità informatizzata, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP). La compilazione e l'inoltro devono avvenire secondo le modalità descritte di seguito.

Modalità di presentazione

Le aziende iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole del Piemonte possono compilare e trasmettere la domanda attraverso due modalità principali:

1. Tramite il CAA

- ✓ La domanda può essere predisposta con l'ausilio del Centro di Assistenza Agricola (CAA) presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale.
- ✓ La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, avente pieno valore giuridico, senza necessità di stampa.
- ✓ In alternativa, la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso, deve essere allegata una copia di un documento di identità valido e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA.

2. In proprio tramite il servizio online "Sviluppo Rurale 2023-2027"

- ✓ Accesso all'applicativo "Sviluppo Rurale 2023-2027" tramite identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale.

La trasmissione avviene con firma elettronica semplice ai sensi della L.R. n. 3/2015, avente pieno valore giuridico, quindi non deve essere stampata.

Il legale rappresentante può delegare:

- ✓ Un'altra persona con potere di firma, registrata tra i soggetti collegati all'azienda/ente;
- ✓ Un operatore delegato o funzionario delegato senza potere di firma. In questo caso, la domanda deve comunque essere trasmessa dal legale rappresentante.

La registrazione dei soggetti delegati può essere effettuata tramite la modulistica disponibile nella sezione "Agricoltura" del portale della Regione Piemonte al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione dal nome "Sviluppo Rurale 2023-2027" nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistema Piemonte.

Per quanto riguarda gli interventi previsti dalle presenti istruzioni, occorrerà selezionare il procedimento o i procedimenti di seguito riportati in base agli interventi in corso di impegno nelle pregresse annualità:

- per le domande di pagamento a valere sulla SRA-ACA14 oggetto delle presenti istruzioni operative:
CSR 2023-2027 SRA-ACA 14-Allevatori custodi dell'agrobiodiversità (ad UBA): Domande di pagamento prosecuzione impegni - Bando 2026;
- per le domande di pagamento a valere sulla SRA30 oggetto delle presenti istruzioni operative:
CSR 2023-2027 Intervento SRA30 - ACA30 - BENESSERE ANIMALE. Azione B - Classyfarm: Domande di pagamento prosecuzione impegni. Bando 2026;
- per le domande di aiuto/pagamento a valere su tutte le SRA-ACA a superficie oggetto delle presenti istruzioni operative:
CSR 2023-2027 Interventi SRA-ACA connessi alla superficie: Domande di pagamento prosecuzione impegni - Bando 2026
- per le domande di pagamento a valere sulla SRA29 oggetto delle presenti istruzioni operative:
CSR 2023-2027 Intervento SRA29 Agricoltura biologica: Domande di pagamento prosecuzione impegni - Bando 2026
- per le domande di pagamento a valere sulla SRA 10.T - 10.1.7 Az.1 -Gestione di formazioni vegetali e aree umide: oggetto delle presenti istruzioni operative:
CSR 2023-2027 Intervento SRA 10.T - 10.1.7 Az.1 -Gestione di formazioni vegetali e aree umide - Bando 2026

Il servizio on-line “Sviluppo Rurale 2023-2027” è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda. Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.

Conseguenze della mancata presentazione

La mancata presentazione della domanda di pagamento comporta la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La continuità dell'impegno pluriennale può essere comunque riconosciuta se il beneficiario lo dichiara espressamente anche per l'anno di mancata presentazione e se l'ufficio istruttore può verificarlo mediante controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco.

Se le verifiche evidenziano violazioni relative all'anno non dichiarato, il beneficiario è considerato debitorie delle somme corrispondenti alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate secondo le regole vigenti, qualora la domanda fosse stata presentata nei termini.

6. TIPOLOGIA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda, il beneficiario deve **indicare la tipologia/finalità** della domanda, specificando se si tratta di:

- **Domanda iniziale**
- **Domanda di modifica e/o ritiro parziale o totale**, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 e s.m.i.

Domanda Iniziale

La domanda iniziale è la prima domanda di pagamento presentata per la campagna 2026 ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 e s.m.i.. È identificata in modo univoco tramite un codice identificativo (numero domanda).

Domanda di modifica e/o ritiro parziale ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 e s.m.i.

È possibile presentare una **domanda di modifica o ritiro** ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 e s.m.i. per:

- Modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata;
- Ritirare parzialmente o totalmente la domanda.

La domanda di modifica deve indicare il numero della domanda che si intende modificare e sostituisce quella precedente, che non sarà più considerata. Se il beneficiario presenta più domande di modifica entro i termini, vale l'ultima trasmessa. Se la domanda di modifica non consente di identificare la domanda originale, la modifica è considerata irricevibile e in tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda valida, iniziale o di modifica.

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 e s.m.i. si ricorda che:

- non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzate modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
- non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dalle autorità competenti di svolgere controlli in loco.

Rinuncia da parte del beneficiario

E' possibile presentare una comunicazione di ritiro totale della domanda ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173,

qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente ad una domanda trasmessa deve inoltrare, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dall'ARPEA dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle anomalie riscontrate nella sua domanda.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia oppure se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze. La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e, per gli impegni pluriennali, il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore - ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 59 Reg. (UE) 2021/2116 e s.m.i., se l'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3 del medesimo regolamento, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.

Ai sensi dell'art. 36 del D.M. 23/12/2022 n. 660087, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati all'Organismo pagatore competente per la domanda aiuto, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 e s.m.i., la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi::

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

Qualora la comunicazione di casi di forza maggiore e circostanze eccezionali non contenga la documentazione per il controllo istruttorio, la stessa viene considerata irricevibile.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto, viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
a) calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa: - certificato rilasciato da autorità pubbliche (V.V.FF., Vigili urbani, Corpo forestale ecc.) eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali	copia della domanda di aiuto di riferimento

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, Corpo forestale, Servizi Veterinari ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento	copia della domanda di aiuto di riferimento
c) epizoozia, diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario	1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento	copia della domanda di aiuto di riferimento
d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;	1. provvedimento dell'autorità competente che attesti l'esproprio	copia della domanda di aiuto di riferimento
e) decesso del titolare	1. dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte (art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa al punto 2: - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente; nel caso di coeredi: - delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti	copia della domanda di aiuto di riferimento
f) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario	1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale 2. atto di nomina da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario	copia della domanda di aiuto di riferimento

Altre situazioni, non riportate esplicitamente nella casistica di cui sopra, potranno essere eventualmente considerate nel rispetto delle disposizioni regolamentari.

Domanda di voltura

Durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario (cedente) può cedere totalmente o parzialmente la propria azienda a un altro soggetto (subentrante). In tal caso, il cedente è tenuto a trasmettere tramite l'applicativo informatico "Sviluppo Rurale 2023-2027" una Domanda di Voltura della pratica.

La comunicazione deve essere effettuata dal cedente entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività aziendale e deve contenere:

- Generalità del cedente e del subentrante;
- Riferimento alla domanda di sostegno originaria;
- Documentazione attestante le motivazioni del subentro (es. dichiarazioni sostitutive, variazioni statutarie o atti di fusione);
- **Dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario sottoscritta dal subentrante (FAC SIMILE 1).**

A seguito dell'istruttoria, il sistema comunica tramite PEC al subentrante:

- ✓ Esito positivo: autorizzazione al subentro;
- ✓ Esito negativo: diniego del subentro;
- ✓ Esito parzialmente positivo: richiesta di documentazione integrativa.

In caso di esito positivo, il sistema gestionale provvede automaticamente alla sostituzione dell'anagrafica, mantenendo numero identificativo, impegni e premio della domanda originale.

Regole per il subentro a bando chiuso

Se i termini per la presentazione della domanda di pagamento sono scaduti (bando chiuso), affinché il cessionario possa percepire il pagamento nell'annualità corrispondente a quella in cui il cedente ha presentato la domanda di pagamento, il cessionario deve presentare la domanda di voltura riferita all'anno campagna, secondo le tempistiche precedentemente indicate. Nel caso in cui la domanda autorizzata, presentata a bando chiuso, sia collegata a una domanda di sostegno tardiva, le penalità previste per le domande tardive di sostegno saranno applicate al cessionario.

Regole per il subentro a bando aperto

In caso di bando aperto, il soggetto subentrante (cessionario) che intende proseguire l'impegno deve, in via prioritaria, procedere alla creazione del proprio fascicolo aziendale o al suo aggiornamento, qualora già esistente. Successivamente, sono possibili due soluzioni alternative:

- Il cedente comunica formalmente all'ARPEA il ritiro della propria domanda, presentando una domanda di rinuncia e il subentrante presenta una nuova domanda a suo nome, rispettando i termini del bando, optando per la tipologia "Domanda di Prosecuzione impegno con Cambio beneficiario" per la quale si rimanda.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DM n.93348 del 26.02.2024 "Qualora ci sia una cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiari dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario.

Fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 16 del DM n. 660087 del 23 dicembre 2022 e s.m.i., le autorità di gestione regionali prevedono specifiche modalità di attribuzione delle conseguenze per inosservanze imputabili al cedente o al rilevatario.

Qualora i provvedimenti applicativi della presente disciplina non regolamentino diversamente l'attribuzione delle responsabilità tra cedente e rilevatario e le relative conseguenze, si applica quanto previsto dal presente paragrafo.

Domanda di Prosecuzione impegno con Cambio beneficiario

Se il periodo di impegno è ancora aperto, il cedente può trasmettere direttamente una Domanda di Prosecuzione impegno con Cambio beneficiario, senza Voltura.

La domanda deve indicare:

- ✓ Numero della domanda precedente;
- ✓ Annualità di subentro;
- ✓ Data inizio/fine impegno;
- ✓ Dichiarazioni di consenso e documentazione attestante le motivazioni del subentro.

Dopo l'autorizzazione, tutti i diritti e obblighi del cedente si trasferiscono al subentrante.

Analogamente a quanto previsto in caso della trasmissione di una domanda di voltura, dopo le verifiche istruttorie circa il rispetto dei requisiti del subentrante, tutti i diritti (compreso il premio derivante dalla misura di aiuto oggetto di impegno) e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per

effetto della domanda di sostegno o della domanda di pagamento, sono conferiti al cessionario. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento.

Comunicazione per invio documentazione integrativa

Qualora sia indispensabile inviare della documentazione integrativa a suffragio della domanda di pagamento e/o della domanda di voltura o nei casi di casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente è necessario sono da trasmettere tramite il gestionale dello Sviluppo Rurale 2023-2027 presente su Sistema Piemonte utilizzando l'oggetto "Comunicazione per invio documentazione integrativa"

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda iniziale per il pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui al Titolo III, Capo IV del Reg. (UE) 2021/2115, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) 2022/1173 e dell'articolo 7 del D.M. MASAF n. 0147385 del 9 marzo 2023, deve essere presentata **entro le ore 23:59:59 del giorno 15 maggio 2026**

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili rispetto al termine previsto del 15 maggio 2026. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza, viene decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo. **Scadenza massima per presentazione tardiva: 9 giugno 2026, ore 23:59:59.**

Le domande iniziali presentate oltre il 9 giugno 2026 sono irricevibili.

Le domande di modifica delle domande iniziali presentate oltre il 9 giugno 2026, sono irricevibili.

Nel caso di concessione di proroga da parte del MASAF, le date di scadenza si intenderanno automaticamente aggiornate con quelle previste sul relativo Decreto Legge e ne verrà data comunicazione con nota formale.

Inoltre, il comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. n. 42/2023, integrato dal D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188, prevede che:

- Le richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle, diritti all'aiuto, capi animali o altri elementi fattuali, presentate oltre i termini, sono soggette alle riduzioni previste dal comma 1 e 3 dell'art. 5.
- Le riduzioni si applicano esclusivamente all'aumento dell'importo o del pagamento rispetto a quanto spettante per la domanda presentata nei termini.

Pertanto, in caso di presentazione di richieste di modifica delle domande di cui al citato comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 15 maggio 2026, si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5.

8. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Per quanto riguarda la parte relativa all'istruttoria e controlli e i relativi esiti, riduzioni ed esclusioni (compreso il cumulo delle riduzioni), si rimanda integralmente al manuale delle procedure controlli e sanzioni Interventi SIGC Sviluppo Rurale 2023-2027 approvato con Determinazione di ARPEA n.324 del 20/12/2024 e s.m.i.

9. CLAUSOLA DI ELUSIONE

Ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati Membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

Arpea definisce, tramite apposito atto, i criteri di selezione dettagliati. Tali parametri, basati sulle caratteristiche dell'intervento e sull'analisi delle casistiche storiche, sono finalizzati a individuare e contrastare potenziali manovre elusive, in piena aderenza alla normativa dell'Unione Europea.

10. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'ARPEA, dai Soggetti delegati pubblici e dalla Regione Piemonte è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità stabilite, in base alla Legge e alla normativa in materia, da ciascun Ente responsabile del procedimento.

FAC SIMILE 1 - DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO DA PARTE DEL SUBENTRANTE

Il sottoscritto [Nome e Cognome], nato a [Luogo] (Prov. [XX]) il [Data], residente in [Indirizzo], C.F. [Codice Fiscale], in qualità di [Titolare / Legale rappresentante] della Ditta [Denominazione], CUAА [Inserire CUAА], con sede legale in [Indirizzo Sede],

Preso atto

della domanda di aiuto n. [Numero Domanda] presentata in data [Data] dal precedente beneficiario (Cedente) Sig./Ditta [Nome Cedente], relativa all'intervento [Codice e Nome Intervento],

DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- 1- Di aver preso visione integrale degli impegni, degli obblighi e delle condizioni previste dal bando e dalla domanda di sostegno sopra citata.
- 2- Di subentrare formalmente nella titolarità della predetta domanda a far data dal [Data del subentro effettivo].
- 3- Di impegnarsi senza riserve, per tutto il periodo residuo, a rispettare e mantenere integralmente tutti gli impegni e le condizioni assunti dal cedente, senza soluzione di continuità.
- 4- Di essere consapevole che il mancato rispetto di tali impegni comporterà la decadenza dai benefici e l'eventuale recupero delle somme già erogate, come previsto dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione costituisce parte integrante della documentazione per la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario.

(Luogo e data) _____

Firma del Subentrante (firmato digitalmente o con allegato documento) _____